

Scheda di analisi

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - D.M. 5 Marzo 2020 -
Adozione modulistica di bilancio per gli enti del Terzo settore

Con il D.M. 5 marzo 2020, in G.U. n.102 del 18.04.2020 - Serie generale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato la modulistica di bilancio degli Enti di Terzo Settore (ETS).

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, CTS sono adottati:

 ETS con entrate NON INFERIORI a 220.000

- Mod. A) modello Stato patrimoniale;
- Mod. B) modello rendiconto gestionale;
- Mod. C) modello relazione di missione

ai sensi del co. 1, art. 13 CTS

 ETS con entrate INFERIORI 220.000

- Mod. D) modello rendiconto per cassa

ai sensi del co. 2, art. 13 CTS

I modelli andranno applicati ai bilanci 2021, in approvazione nell'anno 2022 (cfr. art. 3)

Fermo restando che sembrano visibili talune incongruenze nell'inquadramento delle voci di bilancio, ulteriori approfondimenti seguiranno nelle prossime settimane, essendo tali schemi di bilancio comunque da utilizzarsi per l'anno di imposta 2021

Ciò premesso, ai fini di quanto previsto dalle disposizioni:

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **non inferiori a 220.000 euro devono** redigere il bilancio di esercizio (stato patrimoniale - rendiconto gestionale - relazione di missione) utilizzando i modelli di cui al citato D.M. 5 marzo 2020

Gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **inferiori a 220.000 euro possono** redigere il bilancio nella forma del rendiconto di cassa.

In merito alla relazione di missione il D.M. precisa che la stessa ha il compito di illustrare, da un lato, le poste di bilancio e, dall'altro, l'andamento economico e finanziario dell'ETS e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Ai fini della scelta dell'individuazione dell'obbligo di utilizzo della redazione del bilancio secondo il principio della competenza economico o della facoltà di redazione secondo il principio di cassa si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente.

Tuttavia, per i bilanci redatti secondo il principio di cassa si occorre escludere:

- le entrate relative ai disinvestimenti (intese come alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni) giacché esse non sono afferenti alla gestione corrente dell'ente;
- le entrate relative al reperimento di fonti finanziarie

Il Decreto effettua anche una serie di altre precisazioni e richiami a specifiche disposizioni del CTS.

Infine chiarisce che:

- gli Schemi di bilancio adottati dal D.M. devono considerarsi "schemi fissi" sui quali, tuttavia, gli enti possono ulteriormente suddividere le voci precedute dai numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto - senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente - ove ciò favorisca la chiarezza del bilancio;
- che l'organo di revisione legale, monocratico o collegiale, (se presente per obbligo o per scelta) predispone apposita relazione che deve contenere anche il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio della parte della relazione di missione che illustra l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie nonché il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi [ai sensi lett. e), co. 2 art. 14, D.Lgs. n. 39/2010].

N.B. Per agevolare la lettura della modulistica il D.M. contiene, alla fine degli allegati, un glossario esplicativo delle poste di bilancio.